

Rep. n. 265 del 30.08.2023

REPUBBLICA ITALIANA

ASL ROMA 5

Via Acquaregna 1/15 - 00019 TIVOLI

**Contratto fornitura in service di un Sistema Echolaser per Ablazione IPB e
Patologie Maligne, con fornitura di Fibre Laser per UOC Urologia P.O. Tivoli**

Considerato che la ASL ROMA 5 ha necessità di attivare il contratto in epigrafe, accertata l'efficacia dell'aggiudicazione attraverso la verifica della documentaizone ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi, e comunicazione antimafia liberatoria, rilasciata ai sensi dell'articolo 88 della L. n. 159/2011 attraverso BDNA, l'anno 2023 il giorno 30 del mese di agosto 2023, i rappresentanti delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice Amministrazione Digitale":

TRA

L'ASL ROMA 5 – con sede legale in Via Acquaregna 1/15 – 00019 Tivoli (Roma) C.F. e P.I. 04733471009, in seguito denominata anche per brevità "ASL", rappresentata dal Dott. Giorgio Giulio Santonocito nato a [REDACTED] il [REDACTED] in qualità di Direttore Generale, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022, e domiciliato, ai fini del presente atto nella sede della ASL ROMA 5.

E

La SANIFARM Srl – con sede legale in Latina 04100, Via Palermo n. 52, C.F. e PIVA 01195060593 in seguito denominata anche per brevità “ditta o fornitore” , iscritta alla Camera di Commercio di Latina-Frosinone con numero di iscrizione REA n. LT-76149 rappresentata per il presente atto dall'Amministratore Unico Dott. Stefano Tocci nato [REDACTED] il [REDACTED] residente [REDACTED] C.F. [REDACTED]

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 120/2020 in deroga all'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., è stata attivata Trattativa Diretta n. 3410434 MePA, con la ditta SANIFARM Srl, per la fornitura in service di un Sistema Laser Elesta con fibre monouso per Sistema Echolaser utilizzabile con sonde Lineari e Convex per Ablazione IPB e Patologie Maligne occorrente per la U.O.C. di Urologia di P.O. Tivoli;
- il fornitore ha prodotto offerta per un importo di € 99.960,00 oltre Iva 22% per la fornitura di n. 140 Fibre Laser, necessarie per il funzionamento del sistema in service di un Echolaser per Ablazione IPB e Patologie Maligne ;
- la ditta è autorizzata dalla ditta Essedue Group S.r.l., in qualità di Distributore “Prodotti Elesta Laser - accessori e materiale di consumo” per la Regione Lazio, ad avere l'esclusiva commercializzazione degli stessi per l'ASL ROMA 5;
- con Deliberazione dell'ASL ROMA 5 n. 775 del 18.04.2023 è stata affidata la fornitura in service, per il periodo di 12 mesi con garanzia Full Risk, a far data dal collaudo, di un Sistema Echolaser per Ablazione IPB e Patologie Maligne e della fornitura di n.140 Fibre Laser per il necessario funzionamento dello stesso sistema, da destinare alla U.O.C. di Urologia del P.O di Tivoli, alla ditta SANIFARM Srl., distributore esclusivo per l'ASL ROMA 5 dei “Prodotti Elesta

Laser - accessori e materiale di consumo” autorizzato dalla società Essedue Group Distributore prodotti Elesta per la Regione Lazio;

- con la medesima deliberazione dell'ASL ROMA 5 è stato disposto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) deve procedere alla verifica della corretta esecuzione del contratto e trasmettere al Rup e agli uffici preposti alla liquidazione una rendicontazione, con cadenza trimestrale, attestante il controllo contabile della spesa sostenuta relativamente alle forniture del materiale di consumo, indispensabile alla liquidazione delle fatture;
- che la ditta ha prestato cauzione sotto forma di Garanzia fideiussoria definitiva nr. I/61318/96/194335432 per un importo pari a tremilanovecentonovantotto/40 (lettere) euro, come da successivo art. 13:
- che la ditta ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e Disciplinare di Gara allegati alla presente anche se non materialmente acclusi, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura;
- che la ditta, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE :

ART.1: OGGETTO DEL CONTRATTO

L'ASL ROMA 5 affida alla SANIFARM Srl che accetta e si obbliga a fornire alla U.O.C. di Urologia del P.O. di Tivoli, la fornitura in service di un Sistema Echolaser per Ablazione IPB e Patologie Maligne per il periodo di 12 mesi con garanzia full risk, a far data dal collaudo, e della

fornitura di n. 140 Fibre Laser necessarie per il funzionamento dello stesso sistema, come da offerta economica presentata, allegata in Deliberazione.

Il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASL ad eseguire la fornitura come da deliberazione n. 775 del 18.04.2023 ed alle condizioni, modalità e caratteristiche tutte di cui alla Trattativa Diretta MePA n. 3410434 e richiamate dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, Disciplinare di Gara e nella documentazione di gara, con assistenza tecnica e garanzia Full Risk.

ART.2: IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo dell'appalto è pari a € 99.960,00 + Iva 22%, pari a € 21.991,20, per un totale di € 121.951,20 Iva compresa.

L'importo di cui sopra è dovuto unicamente per la fornitura in service di un laser comprensivo di n. 140 Fibre Laser. Il costo singolo di ogni fibra è pari a € 714,00 oltre Iva.

Il corrispettivo contrattuale è dovuto unicamente alla ditta e nessun terzo potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'ASL contraente.

La ditta non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

La liquidazione del compenso verrà effettuata di volta in volta solo per le fibre, per le quali l'ASL provvederà ad emettere ordinativi di fornitura sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.).

Il contratto ha la durata di 12 mesi decorrenti dalla data successiva al collaudo positivo che dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dal DEC. Alla scadenza della durata temporale del contratto l'apparecchiatura dovrà essere ritirata dalla ditta con costi relativi al trasporto.

Nel caso in cui i beni consumabili (Fibre Laser Elesta) acquistati non vengano completamente utilizzati entro la scadenza annuale del service, l'utilizzo gratuito dell'apparecchiatura potrà essere prorogata fino a esaurimento delle scorte (fibre) in magazzino.

Resta inteso che l'ASL si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'ASL, qualora disposizione legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti dal presente contratto.

ART.3: MODALITA' E CONDIZIONI DELLA FORNITURA

La ditta si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASL. Con il presente contratto sono a carico della ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

La ditta garantisce l'esecuzione a regola d'arte di tutte le prestazioni dedotti in contratto, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena il recesso dal contratto.

In ogni caso, la ditta si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'affidamento.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche in entrata in vigore successivamente all'affidamento, resteranno ad esclusivo

carico della ditta, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e la ditta non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ASL assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa alea.

La ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza, di igiene e sanitarie.

ART.4: OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

La ditta si obbliga a fornire apparecchiature e componenti nuove di fabbrica, esenti da vizi e/o difetti, nella versione più aggiornata disponibile al momento della consegna, pienamente rispondenti ai requisiti richiesti nonché alle specifiche contenute nel Capitolato tecnico e Offerta tecnica/economica e a provvedere alla loro corretta installazione.

La ditta si impegna, altresì, a fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate perché non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che tuttavia risultassero necessarie per garantire il funzionamento dell'apparecchiatura e delle componenti del sistema.

La ditta si obbliga a comprendere nella fornitura ogni opera e/o parte necessaria affinché l'installazione sia conforme alle vigenti normative, i manuali d'uso e di assistenza in lingua italiana, nonché le certificazioni di rispondenza alle vigenti normative per le apparecchiature della medesima classe.

La ditta garantisce, per tutto il periodo di vigenza contrattuale e senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'ASL, la piena funzionalità delle apparecchiature oggetto del contratto e relative componenti di sistema attraverso il servizio di assistenza tecnica operativa - formativa e di manutenzione post garanzia.

La ditta si obbliga a comprendere nella fornitura l'assistenza tecnica per l'apparecchiatura e relative componenti di sistema ed anche in caso di sostituzione definitiva e/o fornitura di nuova apparecchiature: l'imballo, il trasporto, il montaggio, l'installazione, disinstallazione degli strumenti; eventuali spostamenti strumentali che, per esigenza organizzative, dovessero rendersi necessari durante tutta la durata della fornitura; la messa in funzione delle apparecchiature con la fornitura di sistemi di stabilizzazione di tensione e di gruppi di continuità, se ritenuti necessari. L'installazione dovrà essere comprensiva degli allacciamenti alla rete di alimentazione elettrica che dovrà essere attuata in modo tale da non ostacolare la normale attività di routine e di urgenza, l'avviamento e il collaudo, la disinstallazione a fine contratto e il ritiro dell'apparecchiatura.

La ditta si obbliga a comprendere nella fornitura la manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione in uso, l'aggiornamento tecnologico degli strumenti e dei software in caso di nuove release sul mercato e tutto ciò che viene richiesto come indispensabile.

La ditta si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a fornire l'apparecchiatura oggetto di affidamento, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito negli atti di gara; e di predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a consentire all'ASL di monitorare la conformità della fornitura ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nel Capitolato tecnico.

ART.5: COLLAUDO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il collaudo dovrà accertare che i beni oggetto della fornitura abbiano tutte le caratteristiche dell'apparecchiatura/ attrezzature affidate ed i requisiti richiesti dagli atti di gara.

Le operazioni di collaudo saranno eseguite, nel luogo ove le stesse sono installate, da tecnici dell'ASL in contraddittorio con i rappresentanti della ditta che dovrà fornire gratuitamente

tutta l'assistenza, il personale ed i mezzi tecnici necessari per l'espletamento delle prove funzionali nonché delle verifiche elettriche generali e particolari di sicurezza.

I costi dei prodotti che si deteriorano per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico della ditta.

Il collaudo si considererà positivamente superato alla data in cui le prescrizioni dell'ASL saranno state eseguite dalla ditta, mediante accertamento da parte dei collaudatori. Ad esito positivo del collaudo la ditta rimane, in ogni caso, responsabile delle deficienze che possano riscontrarsi in seguito fino al termine del periodo di garanzia.

Successivamente al collaudo la ditta dovrà avviare il programma di formazione e di affiancamento all'uso dell'apparecchiatura per il personale utilizzatore secondo modalità e calendario concordati con l'ASL.

Il piano di formazione ed affiancamento dovrà comprendere: uso delle apparecchiature e dei reagenti in ogni loro funzione; procedure per la soluzione degli inconvenienti più ricorrenti; gestione operativa quotidiana; modalità di comunicazione con il servizio di assistenza per eventuali richieste di intervento, come da bando di gara.

Tutta la formazione dovrà essere certificata da apposita documentazione e consegnata all'Unità operativa coinvolta, come da bando di gara.

Qualora, durante il periodo contrattuale, si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità all'uso personale aggiuntivo, la ditta dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione , come da bando di gara.

ART.6: CONSEGNA

La consegna dell'apparecchiatura oggetto del presente contratto dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Funzionari e addetti dell'ASL sovrintenderanno le operazioni di consegna controllando la corrispondenza della fornitura consegnata a quanto previsto e le operazioni di installazione.

Con la consegna dell'apparecchiatura, la ditta è tenuta a fornire i manuali d'uso e manutenzione ed ogni altra documentazione tecnica o descrittiva, in lingua italiana, idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento o impiego e manutenzione dell'apparecchiatura fornita, ivi compresa quella rispondente alle prescrizioni di legge.

La ditta è, altresì, tenuta a fornire per ogni apparecchiatura una scheda descrittiva delle principali avvertenze per uso sicuro ed affidabile.

Nel caso in cui la ditta non effettui la consegna nel termine sopra indicato, l'ASL, a decorrere dal giorno successivo, considerate le esigenze di interesse pubblico e la necessità di concludere celermente la fornitura, potrà applicare le penali di cui all'articolo rubricato "Penali".

ART.7: VERIFICA E CONTROLLO QUALITATIVO/QUANTATIVO

Il controllo qualitativo/quantitativo della fornitura verrà effettuato dall'ASL.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni impartite dal RUP, al Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) sono affidati il coordinamento, la direzione, il controllo e la verifica tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

Pertanto il D.E.C. provvede al controllo sullo stato di avanzamento del contratto e procede, relativamente alle forniture del materiale di consumo, a trasmettere, trimestralmente, al RUP e agli uffici preposti rendicontazione attestante il controllo contabile della spesa sostenuta del materiale di consumo e il riepilogo delle forniture ordinate, erogate, consumate e delle eventuali restituzioni non conformi, indispensabile alla liquidazione delle fatture.

Pertanto al RUP devono pervenire sia dalla ditta sia dal D.E.C la presentazione di rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento e di un report contenente

almeno le seguenti informazioni: a) attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati; b) valore residuo del contratto; c) altre informazioni di interesse espressamente richieste. Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere alla ditta l'integrazione della documentazione.

La ditta si obbliga a consentire all'ASL, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, la ditta sarà soggetto a contestazione da parte dell'ASL che determina l'interruzione dei termini di pagamento.

Resta inteso che l'ASL si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.

ART.8: RITIRO E SOSTITUZIONE PRODOTTI PER VIZI E/O DIFETTI

La ditta è tenuta alla sostituzione dei prodotti contestati per vizi e/o difetti entro 24 ore dalla segnalazione. Nel caso in cui la ditta non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro i suddetti termini, si procederà secondo le modalità indicante all'articolo rubricato "Penali".

La ditta dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti contestati concordando con l'ASL contraente le modalità di ritiro e al contempo la ditta non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire.

Nel caso in cui i beni di consumo contestati siano stati già fatturati, la ditta dovrà procedere all'emissione della nota di credito, che dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura,

del numero di protocollo assegnato dall'ASL contraente all'ordine cui la fattura si riferisce ed eventualmente del numero di ordine assegnato dalla ditta per la relativa fornitura.

ART.9: FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La liquidazione del dovuto avverrà entro i termini di legge dalla data di ricevimento della fattura e solo nel caso in cui le operazioni di collaudo abbiano avuto esito positivo dell'apparecchiatura. Le fatture dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. /U00247 del 2 luglio 2019 “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell'Azienda ARES I 18 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017”. Ciascuna fattura emessa dalla ditta, intestata all'ASL, e trasmessa esclusivamente in formato elettronico tramite NSO e dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi. Come riportato nell'art. 7 del presente contratto, la ditta si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento, che deve essere approvato dal D.E.C. al fine dell'emissione dell'ordine e quindi della relativa fattura.

L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo rubricato “Penali”.

L'ASL, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità della ditta in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

La ditta sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, la ditta non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti effettuati.

ART.10: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente contratto.

Estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sono:

conto corrente n. [REDACTED] intestato alla Ditta presso [REDACTED] – Corso Matteotti, 12 Latina e con le seguenti coordinate bancarie: Pase /CINEU/CINIT/A.B.I/CAB/N. c/c_ IBAN: [REDACTED]

La ditta si obbliga a comunicare all'ASL le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate Stefano Tocci, nato a [REDACTED] CF [REDACTED] ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i..

Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

ART.11: TRASPARENZA

La ditta espressamente ed irrevocabilmente: - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto; - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso; - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese a quanto indicato sopra, ovvero la ditta non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa della ditta, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART.12: PENALI

Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il contratto prevede l'applicazioni di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte della ditta commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. In particolare le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Qualora durante lo svolgimento della fornitura si verificassero inadempienze nell'inosservanza delle norme contrattuali o rilievi

per negligenza/carenza rilevata nell'espletamento della fornitura, o ritardo nell'esecuzione della prestazione contrattuali commisurate la ditta è soggetta a penalità quando:

1. Non rispetti il termine finale fissato dalla Stazione appaltante per l'ultimazione della fornitura.
2. Non adempia, o adempia con ritardo, all'obbligo di ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo.
3. Non adempia, o adempia con ritardo alle prescrizioni nel caso di prodotti dichiarati rivedibili durante la fase del collaudo.
4. Si renda colpevole di manchevolezze e/o deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati.
5. Non ottemperi, od ottemperi con ritardo agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia sui prodotti forniti.

La verifica di non conformità sull'esecuzione deve essere attuata nel rispetto del principio del contraddittorio con il rappresentante della ditta; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche tramite pec.

L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale, responsabilità e risarcimento del eventuali danni, che l'ASL intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

I danni arrecati dalla ditta all'ASL verranno contestati per iscritto. Qualora l'ASL non accogliesse le giustificazioni addotte dalla ditta ovvero la ditta stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'ASL addebitando le spese alla ditta.

L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti alla ditta o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

ART.13: GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la ditta ha costituito a favore dell'ASL una garanzia fideiussoria definitiva nr. 194335432 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni SpA a garanzia delle obbligazioni contrattuali, in forma ridotta avendo la stessa presentato certificazione ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 e ISO 14001:2015. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni. La ditta ha

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni della ditta. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ASL ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

ART.14: RISERVATEZZA

La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo sopra menzionato sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale

originario o predisposto in esecuzione della fornitura; invece tale l'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

La ditta potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della ditta stesso a gare e appalti.

La ditta si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

ART.15: CONTESTAZIONE DEGLI INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE

Ogni inadempienza contrattuale dovrà essere specificatamente contestata alla ditta con comunicazione scritta nella quale verrà fissato un termine non inferiore a 15 giorni per le contro deduzioni.

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. l'ASL ha la facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi degli art. 1453 cod. civ., previa comunicazione con pec, nei seguenti casi:

1. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
2. sospensione arbitraria della fornitura dei servizi da parte del fornitore;
3. qualora il collaudo delle apparecchiature consegnate abbia esito negativo;

4. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate al fornitore superi il 10% dell'importo contrattuale;
5. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
6. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
7. qualora disposizioni legislative e/o regolamentari non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
8. gravi imperfezioni e/o difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto. In tal caso l'ASL ha facoltà di respingere la prestazione e di intimare, con lettera raccomandata o tramite indirizzo pec, di adempiere alle prestazioni pattuite fissando un termine perentorio entro il quale la ditta si dovrà conformare alle indicazioni ricevute;
9. nel caso di riscontrata non veridicità in tutto od in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d'offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a fornitura del servizio parzialmente eseguita;
10. superi il tempo totale di fermo dell'apparecchiatura, stabilito in 10 giorni lavorativi nel corso di un anno solare, per interventi di assistenza correttiva e programmata;
11. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo rubricato "Garanzia definitiva";

In tutti i predetti casi di risoluzione l'ASL ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della ditta per il risarcimento del danno. Inoltre la ditta sarà tenuta a risarcire l'ASL di ogni spesa ed onere per l'esecuzione in danno della fornitura.

L'ASL si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia

stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp , 319 ter cp , 319 quater, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp e 353 bis cp.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate alla ditta ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART.16: DANNI - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

La ditta dichiara di essere in possesso di assicurazione per ogni eventuale guasto dell'apparecchiatura in service che possa compromettere l'ASL o le persone afferenti la stessa manlevando l'ASL da ogni responsabilità.

A tale scopo, la ditta ha costituito polizza assicurativa nr. I/61318/87/121851142 rilasciata dalla società UnipolSai assicurazioni Spa che copre tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 4.000.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro.

Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.

ART.17: RECESSO

L'ASL può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del

recesso. Inoltre l'ASL recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. .

ART.18: TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, nel caso in cui il contratto implichi l'utilizzo di dati personali e/o particolari a garantire il rispetto del D.Lgs. 196/03 integrato con il D.Lgs. 101/18 per garantire la compatibilità con il Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito GDPR).

Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali e/o particolari, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali e/o particolari che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

Nello specifico, verranno trattati i dati necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'ASL.

In ogni caso l'ASL aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte della ditta dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dalla ditta all'ASL nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Resta inteso che competono alla ditta i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. A completamento di quanto sopra, poiché l'apparecchiatura comporta la memorizzazione dei dati personali e/o particolari, si sottoscrive ulteriore atto di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

ART.19: CESSIONE DI CREDITO E DI CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto alla ditta di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

E' fatto assoluto divieto alla ditta di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'ASL, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte della ditta degli obblighi di cui sopra riportato, l'ASL ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART.20: SPESE ED ONERI

Tutti gli oneri (anche tributari), le responsabilità inerenti la fornitura e le spese contrattuali relativa alla fornitura sono a totale carico della ditta. Tutte le spese relative al presente contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, registrazione, bolli, copie, etc.) nessuna esclusa, restano a carico della medesima ditta senza diritto di rivalsa.

ART.21: RINVII

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia contrattuale.

ART.22 : FORO COMPETENTE

Per ogni controversia in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione del presente contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra ditta e ASL non risolubile bonariamente, la competenza è esclusiva del Tribunale di Tivoli.

ART.23: RESPONSABILE DELLA COMMESSA

Con la stipula del presente contratto il fornitore individua nel Sig. Stefano Tocci, recapito tel. 0773606256 email sanifarm@panservice.it quale Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore, il quale è il referente nei confronti dell'ASL.

ART.24: DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Come da Deliberazione 775 del 18 aprile 2023, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., è stata nominata Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la Dott.ssa Sara Segatori, attribuendo alla stessa tutte le funzioni previste dalla vigente normativa.

ART.25: CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii., la ditta, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della ASL che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della ASL nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART.26: CESSATA PRODUZIONE

La ditta si impegna a comunicare in modo tempestivo ogni imperfezione o malfunzionamento dei prodotti affidati.

Sarà a carico della ditta ogni onere derivante da eventuali procedure di richiamo e/o rivalutazione clinica dei pazienti ascrivibili a difettoso o imperfetto funzionamento dei dispositivi forniti.

In caso di ritiro del prodotto dal mercato, ovvero cessata produzione dello stesso, è fatta salva la possibilità che la ditta metta a disposizione dell'ASL un prodotto equivalente o superiore in sostituzione a quelli oggetto del ritiro/cessata produzione, a medesime condizioni economiche, la cui valutazione di idoneità sarà rimessa all'insindacabile e motivato giudizio dell'ASL. In caso di valutazione negativa, l'ASL potrà procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tale caso, alla ditta saranno addebitate le spese sostenute in più dall'ASL rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della ditta senza pregiudizio dei diritti dell'ASL sui beni dell'Appaltatore.

ART.27: ALLEGATI

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante dell'affidamento diretto i seguenti documenti: Capitolato Tecnico, Disciplinare di gara e relativi allegati, Offerta Tecnica e Offerta Economica della ditta, cauzione sotto forma fideiussione di cui al precedente articolo rubricato "Garanzia Definitiva" e certificazioni ISO.

Letto approvato e sottoscritto, li (luogo e data)_____

Per l'ASL Roma 5
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Per la Sanifarm Srl
L'Amministratore Unico
Dott. Stefano Tocci

Ufficiale Rogante
Dott. Mario Petrucci

Il sottoscritto Stefano Tocci in qualità di amministratore unico della ditta, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili nei sopra riportati articoli dal nr. 1 al nr. 27 compresi.

Il Fornitore
Letto e approvato
si sottoscrive per accettazione
